

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Servizio Registro Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

**Oggetto: CANCELLAZIONE DI N 111 SOCIETÀ DI CAPITALI CON FALLIMENTO
CHIUSO, FALLIMENTO DICHIARATO PRIMA DEL 16.07.2006 –
ARTICOLI 2190 E 2490 CODICE CIVILE**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 3 del 16 marzo 2023;

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 6 del 26 maggio 2020;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 126 del 1° dicembre 2022, in cui sono state individuate le seguenti Aree dirigenziali: Area Funzioni di Staff attribuita al Segretario Generale, Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTO che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 settembre 2023 il dr. Michele Marchetto è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Vicenza a decorrere dal 27 settembre 2023;

VISTO che con la deliberazione n. 115 del 28 settembre 2023 la Giunta ha assegnato al Segretario Generale, dr. Michele Marchetto, la dirigenza ad interim dell'Area Servizi anagrafico-certificativi, a decorrere dal 27 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2025 e ha confermato gli incarichi assegnati con la deliberazione n. 141 del 20 dicembre 2022;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993 e il regolamento attuativo adottato con DPR n. 581/1995;

RICHIAMATO l'art. 2190 codice civile ove è previsto che *«se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto»;*

RICHIAMATO il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d’ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative”¹, e in particolare l’art. 9 rubricato “procedibilità senza contraddittorio”, ove al comma 3 è previsto che «*Il responsabile dell’ufficio predisporre, senza contraddittorio, il provvedimento finale nel caso di: (omissis)*

➤ *cancellazione di società in presenza di sentenza di chiusura di fallimento quando il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006*»;

RICHIAMATO l’art. 40 del DL 16/07/2020, n. 76 (pubblicato in GU RI SG n. 178 del 16/07/2020), dove al primo comma è previsto: «*1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.*»;

ESAMINATE le posizioni relative alle società di capitali di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per le quali risulta l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura del fallimento emesso in data antecedente il 16/07/2006², soggette pertanto all’applicazione della disciplina fallimentare vigente prima del 16/07/2006;

CONSIDERATO che per le società di capitali individuate nell’elenco sotto indicato risulta l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento per “compiuta ripartizione dell’attivo” e per “insufficienza dell’attivo”;

VISTO l’orientamento consolidato della giurisprudenza e in particolare i provvedimenti: Tribunale di Roma 12 giugno 1982, Tribunale di Milano 21 dicembre 1987, Tribunale di Verona 21 luglio 1988, Tribunale di Napoli 29 gennaio 1991 e Corte d’Appello di Venezia 1° febbraio 1995, che affermano il principio per cui la chiusura del fallimento per integrale ripartizione dell’attivo è causa di estinzione della società;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 24 giugno 1954, n. 2812, che ha affermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione della società;

ACCERTATO che dalla data di chiusura del fallimento, le stesse non hanno presentato istanze al Registro Imprese, in particolare per denunciare l’eventuale ripresa di un’attività economica e che per molte risulta la chiusura della PIVA presso l’Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO altresì che, per quasi tutte le società di capitali nell’elenco allegato, l’apertura del fallimento era stata dichiarata con sentenza del tribunale competente in data

¹ Il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d’ufficio relativi al registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economico amministrative” è stato approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale con delibera n. 84 del 21/07/2022, ratificata dal Consiglio Camerale con modifiche con delibere n. 8 e 9 del 29/09/2022.

² Data di entrata in vigore delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con DLgs 9 gennaio 2006, n 5.

anteriore al 1° gennaio 2004³, pertanto, alla luce della previgente disciplina (articoli 2448, 2497, 2539 cod. civ.), la dichiarazione di fallimento costituiva causa di scioglimento della società e quindi, una volta terminata la procedura liquidatoria fallimentare, gli amministratori e/o liquidatori di dette società dovevano presentare al registro delle imprese la domanda di cancellazione della società, previa eventuale prosecuzione dell'attività liquidatoria oppure la domanda di riattivazione delle società medesime;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 2490, sesto comma, codice civile ove è previsto che *«qualora per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495»*;

VERIFICATA la non operatività di dette società, per cui risulta omesso il deposito dei bilanci di esercizio;

RITENUTO di procedere d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 e 2490 codice civile alla cancellazione delle predette società senza apertura del contraddittorio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Camerale dianzi citato;

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 2, della legge n 241/1990 e 8 del Regolamento Camerale citato in base ai quali la comunicazione del provvedimento finale del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo Camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

CONSIDERATO che la notifica del presente provvedimento ai soci e titolari di cariche delle società in elenco s'intenderà perfezionata compiuto il 30° giorno di pubblicazione dello stesso all'Albo camerale e che detto provvedimento acquisterà efficacia decorso il 45° giorno di pubblicazione stante la previsione dell'art. 40, comma 7, DL 76/2020 ove è previsto che *«contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.»*

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

- di cancellare n. 111 società di capitali, di cui all'elenco sotto specificato, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, con effetti dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo camerale per 30 giorni;
- di ricordare che, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo camerale, gli amministratori e i soci delle società, individuate nell'elenco allegato, possono proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese, nominato presso il Tribunale di Vicenza, contro il presente provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 2190 e 2490 codice civile e art. 40 DL n 76/2020 – L 120/2020.

³ Data di entrata in vigore della riforma del diritto societario con DLgs 17 gennaio 2003, n 6 e s.m.i.

Elenco società di capitali

Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
84455	00151380243	DITTA GAETANO RENIERO CASA DI SPEDIZIONI S.R.L.
110075	00163420243	SOCOMA - S.P.A.
112726	00276490240	BATTISTELLA TRASPORTI - S.R.L.- IN FALLIMENTO
120939	00295670244	GAMMA S.R.L.
122906	00310400247	MONTEBI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
123097	00310440243	MONTE RASTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
122315	00311880249	IMMOBILIARE MARCESINA S.R.L.
154373	00350660221	TURITRANSTECH S.P.A.
130579	00487550246	SETTE COMUNI IMMOBILIARE - S.R.L.
136245	00582190245	PLENUM S.P.A.- IN LIQUIDAZIONE -
153925	00666770268	CAMICERIA ELOISE S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE
152664	00699820288	LA MALGA - S.R.L.
150177	00723660247	PLM – S.R.L.
160347	00786230243	LUKATEX S.R.L. UNIPERSONALE
209619	00899050249	EFFETRE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE - IN FALLIMENTO
210158	00899500243	C.S.Z. S.R.L.
219765	00906400247	C.L.M. - S.R.L. COSTRUZIONI LAVORAZIONI MECCANICHE
287763	00946530243	SINERGIA S.R.L.
272320	01267660932	IL NUCLEO S.R.L. - IN FALLIMENTO
166904	01464210242	T.I.VI. (TINTORIA INDUSTRIALE VICENTINA) S.R.L. * IN LIQUIDAZIONE
170325	01561030246	INTERNATIONAL APPAREL S.R.L.
174856	01634920241	TECNOLOGIE AVANZATE COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L.
174557	01638760247	STEAM - S.R.L. - UNIPERSONALE
175372	01646790244	PELLETTERIE GINA S.R.L.
182286	01747730248	EMPIRE S.R.L.
196847	01958310243	VINCO S.R.L. * IN LIQUIDAZIONE
197756	01978810248	CAR.INVEST.S.R.L.
202207	02037970247	LEGNAMI SAN PIETRO S.R.L.
206799	02104460247	GAMMA TRE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE - IN FALLIMENTO-
207821	02124780244	G.S. ORO S.R.L.
209475	02142090246	AGRICOLE S.R.L.
213553	02194000242	SO.GE.S.I. S.R.L. SERVIZI GENERALI IMMOBILIARI
274963	02198010361	GEORGICA S.R.L.
215619	02224590246	PELMOND S.R.L.
223305	02322960242	MAISON CASANOVA S.R.L.
223519	02331730248	PRIMAVERA S.R.L.
226161	02365620240	MEDIA PRODUZIONI S.R.L.
299231	02384570269	UNIRENT SRL

Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
228708	02397270246	RECOMO S.P.A
229089	02410840249	PROPOSTE CASA - S.R.L.
231531	02442240244	CERAMICHE DOCKS ITALIA S.R.L.
297066	02454430246	SPEED TRANS S.R.L.
232721	02459150245	C.F. PACKAGING SYSTEMS SRL
233158	02467570244	BRUNELLO COSTRUZIONE STAMPI SRL SOC. UNIPERSONALE
239209	02550230243	EL PASO S.R.L.
240461	02562560249	LA QUERCIA S.R.L. - IN SCIOGLIMENTO
284375	02581080369	NUOVA CROMOINDUSTRIA VENETA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
259519	02614060248	ACOT S.R.L.
261973	02625870247	MEG PEL S.R.L.
262940	02638680245	EUROMATICA SPA
263179	02639360243	ACT S.R.L.
264466	02652810249	AZETA COSTRUZIONI S.R.L.
265244	02661440244	PARCO FORTUNA S.R.L.
265605	02665460248	GEO COSTRUZIONI S.R.L.
266494	02678710241	ITALMAC S.R.L.
267693	02699140246	ARTIMEC S.R.L.
268402	02707590242	TI ELLE S.R.L. - UNIPERSONALE
272145	02756070245	NORD EST COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
273265	02766030247	MAGNIFIKA - S.R.L.
272636	02766440248	EDIL-BRENTA SERRAMENTI S.R.L. - UNIPERSONALE
273006	02768180248	DELTA STUDIO S.R.L. - IN FALLIMENTO
275915	02799180241	SCUOLA INTERNAZIONALE BILINGUE S.R.L.
276321	02809590249	LAM SERRAMENTI S.R.L.
276979	02811640248	M. C. & S. - SRL
276498	02818070241	IL MASTRO S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
279044	02844060240	SIPEC SRL
280141	02853410245	MA-CRE SRL- UNIPERSONALE
280378	02862780240	ATTIKA GRUPPO ITALIA SPA
282056	02880590241	DAGIA S.R.L.
283901	02906750241	ALBA S.R.L.
285072	02923520247	L'ARGENTO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
284983	02924480243	SALUS AND FITNESS S.R.L.
285476	02928720248	COSPE S.R.L.
285545	02928820246	NEW GEST S.R.L.
285564	02933100246	3 GIERRE S.R.L.
286270	02939320244	AGORAPLAST S.R.L. - SOCIETA UNIPERSONALE
286962	02949820241	ERRE.ERRE SRL
287336	02954940249	VAZAR S.R.L.
287359	02954950248	STUBE S.R.L.

Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
287973	02963420241	KROITOR S.R.L.
288501	02968620241	SERENISSIMA AUTOGAS S.R.L.
288773	02968740247	CAR AUDIO VICENZA S.R.L.
289100	02971870247	ASTERIA S.R.L.
288714	02974570240	GIERRE IMMOBILIARE S.R.L.
289131	02978010243	VDS MODA S.R.L.
289575	02978400246	I.M.E.C. S.R.L.
289326	02979680242	NAAT HOUSE S.R.L.
289380	02979890247	STOFFE & COLORI S.R.L.
289284	02981400241	DANUBIO S.R.L.
289909	02988230245	CENTRO SERVIZI AITIG S.R.L.
290428	02992050241	B.G.P. TRADE S.R.L.
291488	03008670246	DEKON S.R.L.
293419	03031580248	ROYAL PELLAMI S.R.L.
293812	03034150247	TRV S.R.L.
295171	03046190249	ZEUS SERVICE S.R.L.
305851	03051380263	BAGNOTEL S.R.L.
296785	03069400244	FABBRICA ARGENTERIA S.R.L.
297174	03075930242	DUEGI SRL
297203	03079260240	C.G.E. IMMOBILIARE S.R.L.
297913	03083890248	TECNOCAB BASSANO SRL - UNIPERSONALE
298856	03098110244	PAPARAZZI S.R.L.
302083	03142330244	R.G. CONSULTING S.R.L.
305633	03185210246	SPECIAL CASTING S.R.L.
267531	03260460286	PROMAX S.R.L.
300057	03357980170	THEMA S.R.L.
296400	03358080285	CENTRO MODA VENETO SRL - IN LIQUIDAZIONE
271984	03400060269	INDUSTRIE C.I.R. SRL
301895	03838500282	STAR NAUTICA & CARAVAN S.R.L..
274031	07827280582	BAIA AZZURRA VACANZE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
238182	10389610154	ZERO LIVE SRL - IN LIQUIDAZIONE
297614	12547410154	ASTEN S.R.L.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
 Conservatore del registro delle imprese
 (Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni